



**ULTERIORE NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAI
RELATORI E ADOTTATO COME NUOVO TESTO BASE**

**Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali,
nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei
centri storici.**

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

18 maggio 2016

EMENDAMENTI CORRETTIVI DEL DDL

ART. 1 (finalità e definizioni)

All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera m) inserire la seguente lettera:

“ n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche come individuate nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese”

ART. 1
(Finalità e definizioni)

All'articolo 1, comma 4, dopo le parole "le Regioni" aggiungere le parole "sentite le rispettive Anci regionali"

Motivazione

Si ritiene utile per le finalità dell'articolo in esame contemplare anche il coinvolgimento delle ANCI regionali.

*Art. 2
(Attività e servizi)*

All'articolo 2 comma 1, sostituire le parole "comunità montane" con le parole " unioni di comuni montani"

Motivazione

L'emendamento intende riportare la norma alla più recente legislazione vigente e secondo quanto stabilito dalla legge n. 135/2012.

*Art. 2
(Attività e servizi)*

All'articolo 2 comma 2, sostituire le parole "possono concorrere" con le parole "concorrono".

Motivazione

Si ritiene utile questa modifica per rendere l'applicazione della legge più efficace e certa.

Art. 3

(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni)

All'art. 3 comma 2, dopo le parole "il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" aggiungere le seguenti parole " e d'intesa con la Conferenza Unificata"

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a consentire agli enti locali di essere pienamente coinvolti nel processo decisionale di predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.

Art. 11

(Vendita diretta dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile)

All'articolo 11, comma 1, sostituire la parola "apertura" con le seguenti parole "istituzione o autorizzazione";

Motivazione

L' emendamento proposto intende armonizzare le disposizioni contenute nel ddl in oggetto con la disciplina generale in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli (art. 4 del D.Lgs. 228/2001) ed in particolare definire meglio l'ambito oggettivo di applicazione del D.M. 20 novembre 2007 concernente i mercati di vendita diretta istituiti o autorizzati dai comuni.

Art. 12

(Condizioni per la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile)

All'articolo 12, comma 1, dopo le parole " di vendita diretta" inserire le seguenti "su aree pubbliche";

All'articolo 12, comma 1, lett. A) eliminare le parole da " e negli ambiti" fino alla fine della medesima lett. A);

All'articolo 12, comma 1, lett. B) eliminare le parole ",comma, 6 ";

All'articolo 12, comma 2, dopo le parole " di vendita diretta" inserire le seguenti "su aree pubbliche";

All'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 ed è fatta salva, in ogni caso, la possibilità per le imprese agricole di esercitare la vendita diretta a norma del citato articolo 4."

Motivazione

Gli emendamenti proposti intendono armonizzare le disposizioni contenute nel ddl in oggetto con la disciplina generale in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli (art. 4 del D.Lgs. 228/2001) ed in particolare definire meglio l'ambito oggettivo di applicazione del D.M. 20 novembre 2007 concernente i mercati di vendita diretta istituiti o autorizzati dai comuni.

ART. 13.

(Attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane).

All'articolo 13, comma 1, sostituire la parola "svolgono" con le seguenti parole "possono svolgere".

Motivazione

L'emendamento è necessario in quanto in questa fase, la norma così come formulata introdurrebbe una ulteriore funzione da svolgere in forma associata in un quadro normativo in fase di riordino e costituirebbe un aggravio ulteriore in particolare per i piccoli comuni e le loro forme associative.

ART. 14.

(Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane).

Modificare la rubrica dell'articolo 14 sostituendola con la seguente: *“Trasporti e istruzione nelle aree rurali, montane e collinari”*

All'art. 14 comma 1, lettera a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole “e montane” con le parole “montane e collinari”

All'art. 14 comma 1, lettera b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole “e montane” con le parole “montane e collinari”

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad estendere l'ambito soggettivo di applicazione della norma non limitandolo ai Comuni siti in aree rurali e montane ma anche in aree collinari che risultano anch'esse caratterizzate da difficoltà di comunicazione ed estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni.

ART. 14.

(Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane).

All'articolo 14, comma 2, sostituire le parole "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le provincie autonome di Trento e Bolzano" con le parole " Conferenza Unificata"

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a consentire agli enti locali di essere pienamente coinvolti nel processo decisionale di adozione del Piano per i Trasporti e del Piano per l'istruzione destinati alle aree rurali e montane, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, 281, istitutivo del sistema delle Conferenze.

EMENDAMENTI IN MATERIA DI PERSONALE

Aggiungere il seguente articolo:

Art.

(Spese per il personale delle Unioni di Comuni)

All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente: "557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione". All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte". Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

Motivazione

La norma è finalizzata ad incentivare il ricorso alle gestioni associate di servizi e funzioni da parte dei Comuni, anche ai fini dell'attuazione delle specifiche disposizioni in materia di gestione associata in forma obbligatoria delle c.d. funzioni fondamentali. La disposizione attualmente contenuta nell'art. 1, comma 450, l. n. 190/2014, prevede che il conteggio unitario della spesa di personale costituisca un obbligo. Si ritiene che questa formulazione possa costituire un disincentivo alle gestioni associate. Si propone pertanto di riformulare la disposizione in termini di facoltà. Si propone inoltre di riarticolare in modo più appropriato la collocazione delle disposizioni relative al computo della spesa e di quelle relative alle capacità assunzionali.

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi perché restano comunque fermi gli obblighi di riduzione della spesa di personale complessiva previsti dai commi 557 e 562 della legge n. 296/2006.

Aggiungere il seguente articolo:

Art.

(Regime delle assunzioni nei piccoli comuni)

All'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto infine il seguente periodo: "fermo restando quanto previsto dal comma 762 per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2016 i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, ferma la disciplina di cui all'art. 3, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. "

Motivazione

Il comma 228 della legge di stabilità 2015 ha previsto la possibilità nel triennio 2016-2018 di effettuare assunzioni nel limite del 25 per cento della spesa per il personale cessato per tutti i comuni che nel 2015 non erano soggetti al patto di stabilità interno (comuni fino a 1000 abitanti). Tale previsione è particolarmente penalizzante per i comuni di minore dimensione demografica ed impedisce di fatto di procedere a qualsivoglia assunzione. Con l'emendamento si propone pertanto di escludere i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti da tale misura e applicare le percentuali previste, a regime, dal DL 90/2014 (80% del 2016, 100% del 2018).

EMENDAMENTI DI SEMPLIFICAZIONE

Aggiungere il seguente articolo:

*Art.
(Norme di semplificazione)*

1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rivelazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia *web*, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma.

Motivazione

Occorre ricondurre tutti gli adempimenti ministeriali richiesti ai comuni ed alle loro forme associative, ad un portale unico PA enti locali, con modelli di comunicazione unificati. Questa proposta eviterebbe di disperdere le già scarse risorse umane dei piccoli comuni in inutili e spesso complicati adempimenti.

Aggiungere il seguente articolo:

Art....

(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” il comma 6 è abrogato e sostituito con il seguente:
“6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione”.
2. All’art. 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole “è costituito dal quinto livello” è aggiunto il seguente periodo:
“Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello”.

Motivazione

La riformulazione del comma 6 dell’art. 170 del TUEL introduce alcune semplificazioni a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, abrogando l’obbligo per gli enti di minori dimensioni di dotarsi del Dup. Infatti, l’attuale modello del Dup, seppure nella sua versione semplificata già prevista per i comuni di minore dimensione demografica, richiede uno sforzo eccessivo per le amministrazioni più piccole. L’obiettivo della programmazione pluriennale appare già sufficientemente garantito, per i comuni più piccoli, dalla dimensione pluriennale del bilancio di previsione e non necessita di ulteriori strumenti programmatori che rischiano di ingenerare un eccessivo ed inutile appesantimento.

La norma di cui al comma 2 propone invece l’adozione di un modello semplificato del piano dei conti integrato, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Infatti, l’attuale modello del piano dei conti integrato richiede uno sforzo eccessivo per le amministrazioni più piccole, le quali hanno sicuramente un’articolazione di bilancio meno complessa rispetto alle altre realtà comunali di maggiori dimensioni demografiche.

Aggiungere il seguente articolo:

*Art. ...
(Semplificazione per la redazione dei bilanci)*

Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2016.

Motivazione

La norma dà impulso al processo di semplificazione dei documenti e delle semplificazioni contabili al fine di pervenire in tempi brevi ad un quadro effettivamente rinnovato ed efficace.

Aggiungere il seguente articolo:

Art. ...

(Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio)

1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dopo le parole " , gli enti locali" inserire le seguenti parole: " , ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,".
2. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", non si applicano Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Motivazione

Il rendiconto della gestione, di cui all'art. 227 del TUEL, va limitato al conto di bilancio. La tenuta del conto economico e del conto del patrimonio nei piccoli comuni presenta una utilità pressoché nulla e costituisce pertanto un inutile appesantimento delle incombenze degli uffici di ragioneria. La contabilità finanziaria infatti appare totalmente idonea e sufficiente a gestire l'attività di bilancio di un piccolo comune. Con la norma in questione si propone pertanto la non applicazione ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti degli articoli del TUEL relativi agli adempimenti connessi al Controllo di gestione (art. 196) alla formazione ed approvazione del conto economico (art. 229) nonché del conto del patrimonio (art. 230).

Aggiungere il seguente articolo:

Art. ...

(Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio)

Per il triennio 2016-18, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 13%, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.

Motivazione

La presente proposta introduce la possibilità per i Comuni di minore dimensione di posticipare il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il credito sportivo nel caso in cui queste presentino un'incidenza superiore al 13% sul complesso delle entrate correnti.

I Comuni di minore dimensione, assoggettati dal 2013 alle regole del Patto di stabilità interno, gravati in misura particolarmente pesante dalle riduzioni di risorse del biennio 2014-15 nonché caratterizzati da bilanci strutturalmente rigidi, presentano situazioni finanziarie di generale e grave criticità.

Con la norma in questione, nel caso in cui le rate dei mutui in scadenza presentino un'incidenza particolarmente elevata sulle entrate correnti dell'ente, il relativo pagamento viene differito agli anni immediatamente successivi al periodo di ammortamento senza cumulare il pagamento di più annualità in un medesimo esercizio. Ad esempio, le rate in scadenza nel 2017 saranno poste in pagamento nel primo anno successivo alla scadenza dell'ammortamento del mutuo; le rate in scadenza nel 2018 nel secondo anno successivo.

Aggiungere il seguente articolo:

Art. ...

(Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara)

Dopo il comma 1 dell'art. 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:

“1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.”

Motivazione

Nei comuni con meno di 5000 abitanti spesso vi è un solo sportello bancario. In tale evenienza, salvo servirsi di sportelli localizzati in altri Comuni più o meno limitrofi, la scelta dell'ente relativamente al servizio di tesoreria diventa obbligata e la gara un inutile procedimento formale

Aggiungere il seguente articolo:

*Art.
(Vincoli all'acquisto di immobili)*

All' art. 12, comma 1 ter del DL 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 dopo le parole "al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno" e prima delle parole "gli enti del Servizio sanitario nazionale" sono soppresse le parole "gli enti territoriali".

Motivazione

La norma, nella sua applicazione, ha generato un aggravio del procedimento di acquisizione di immobili da parte dei Comuni soprattutto quelli di minore dimensione demografica che, comunque, soggiacciono alle limitazioni del patto di stabilità interno.